ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Guido Guinizelli"
Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
tel. 059926517 - 059921576 - cod.mecc.: MOIC809003
internet: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it
e-mail: moic809003@istruzione.it -
PEC: moic809003@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. GUINIZELLI

Il sottoscritt

genitore dell'alunn

nat a il ,

iscritt alla classe sezione _____ della scuola

presso codesta Istituzione Scolastica

CHIEDE

a nome proprio e del/della coniuge
(nome e cognome)

il rilascio del **NULLA OSTA** al trasferimento presso l'Istituzione Scolastica:

per i seguenti motivi:

Laddove risulti impossibile conseguire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero un genitore sia irreperibile, il genitore richiedente è tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"

Data

I genitori

Inserire i nominativi dei genitori →

(di cui si allegano i documenti di riconoscimento)

Nel caso di genitori **separati o divorziati** è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n°54)

☐ Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, come modificate dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (vedi retro).

Data

I genitori

Inserire i nominativi dei genitori →

(di cui si allegano i documenti di riconoscimento)

Informativa sulla responsabilità genitoriale

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel d. Lgs. del 28 dicembre 2013, n°154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale:

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.